

Sicurezza del lavoro: on line la procedura per l'indicazione delle unità produttive

L'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 definisce come «unità produttiva» lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

La nozione di unità produttiva è assai rilevante in quanto ad essa viene ricondotta una serie di adempimenti di comunicazione a fini statistici e informativi.

Novità - L'Istituto assicuratore rende quindi noto che è stato predisposto un apposito servizio on line, accessibile dal sito web www.inail.it che consente di individuare le unità produttive ai fini delle trasmissioni telematiche dei medici competenti, di quelle relative agli infortuni con durata minima di un giorno e, infine, di gestire in via telematica il registro infortuni.

La nuova procedura, che sarà disponibile dal prossimo 8 gennaio 2013, consente in ogni momento l'aggiornamento della situazione aziendale ed è già stata implementata con i dati presenti nel data base delle comunicazioni Rls.

La circolare illustra quindi le modalità con le quali è possibile utilizzare la procedura, aggiornando se necessario i dati presenti in archivio.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Contact center al numero 803164 ovvero avvalersi del servizio on line «InailRisponde».

Quadro normativo

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi Circolare Inail n. 43 del 2012: «Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - Pro-

gramma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Dpcm 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere da settembre 2012».

1. Premessa

In base al dettato normativo di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Unità produttiva, nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera t): «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale», rappresenta, nella complessiva articolazione dell'organizzazione aziendale, il riferimento al quale ricondurre gli adempimenti di comunicazione a fini statistico-informativi - stabiliti in via telematica - da parte dei datori di lavoro e finalizzati a confluire nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - Sinp (art. 8), la cui attivazione è subordinata all'emanazione di specifico decreto interministeriale attualmente in via di perfezionamento. Per la comunicazione in via telematica dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), è stata messa a disposizione una specifica procedura rilasciata con le circolari n. 11 del 12 marzo 2009 (attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 81/2008) e n. 43 del 25

Inail - Circolare 21 novembre 2012, n. 69

Oggetto: Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Attivazione applicativo Unità produttive - Servizi on line - Istruzioni operative

agosto 2009, emanata a seguito delle modifiche e integrazioni in materia operate dal decreto legislativo n. 06/2009, in base alle quali i datori di lavoro hanno effettuato l'adempimento già con ri-

ferimento alle Unità produttive.

Al fine pertanto di semplificare gli adempimenti che fanno riferimento alle Unità produttive (Up) da parte dei datori di lavoro, anche con riguardo ai prossimi rilasci di procedure applicative collegate all'attivazione del Sistema informativo di cui sopra, l'Inail ha realizzato un servizio on line che consente di declinare tali Unità operative quali componenti organizzative dell'azienda con le caratteristiche previste dalla citata normativa. Si richiamano a tale proposito:

1. le trasmissioni in via telematica dei rapporti dei medici competenti di cui all'art. 40, Dlgs n. 81/2008 e s.m.i. e decreto interministeriale 9 luglio 2012 (G.U. 26 luglio 2012, n. 173), che pone a carico dei datori di lavoro l'inserimento delle informazioni relative ai dati identificativi dell'azienda;
2. le comunicazioni degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro almeno di un giorno, che saranno obbligatorie dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale costitutivo del Sinp come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera r) e comma 1-bis del citato decreto legislativo;
3. la telematizzazione della gestione del registro infortuni, che Inail attiverà quale servizio on line per le aziende facendovi confluire le registrazioni delle comunicazioni e denunce effettuate e contribuendo all'alimentazione con i dati in proprio possesso relativi agli infortuni gestiti.